

Circolare di Brunetta sulle sanzioni, penali e non, per i falsi certificati il medico rischia se non visita il paziente

di *Francesco Cerisano*

I medici cadranno sotto la scure del ministro Brunetta se rilasceranno certificati ai pubblici dipendenti senza averli opportunamente visitati. Come richiesto, invece, dalla buona pratica medica che impone di trarre i dati clinici dalla visita del paziente. Con la circolare n. 5/2010 firmata il 28 aprile il ministro della funzione pubblica ha dettato i chiarimenti sulla stretta introdotta dalla riforma che prende il suo nome. Visto che molte sono state le richieste di delucidazioni giunte al dicastero dalla categoria. La nota ripercorre le diverse fattispecie di responsabilità (penale e non) previste dall'art. 55 quinquies del Testo unico sul pubblico impiego (modificato dal dlgs 150/2009). Partendo dalla più grave che prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro per il medico che rilascia un certificato falso o falsamente attesta lo stato di malattia di un dipendente pubblico. In questo caso il camice bianco concorre nel reato commesso da quest'ultimo. E affinché scatti la responsabilità penale non è necessario che la condotta del medico svolga «efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo», ma è sufficiente che «assuma la forma di un contributo agevolatore», nel senso che senza la compartecipazione del dottore «il reato sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà». Alla responsabilità penale si affianca poi quella disciplinare in caso di sentenza di condanna (o patteggiamento) passata in giudicato. Lo spettro delle sanzioni non è tenero per i medici compiacenti: licenziamento per giusta causa (per i dipendenti), decadenza dalla convenzione (per i medici convenzionati) e radiazione dall'albo (per tutti). La nota chiarisce che le tre sanzioni disciplinari di cui sopra si applicano anche quando, in assenza di reato, il medico rilascia certificati con dati clinici «non direttamente constatati né oggettivamente documentati». Ma in questo caso per sfuggire a ogni responsabilità basterà aver visitato il paziente. «Nell'applicazione della norma», precisa la circolare, «è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita». Nel senso che «la responsabilità del medico ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita». La nota di Brunetta tranquillizza i professionisti della sanità anche sotto un altro aspetto. Le nuove sanzioni, disciplinari e penali, non si applicheranno a fatti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge (15 novembre 2009). Anche se le amministrazioni di appartenenza ne abbiano avuto notizia dopo.